Legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

Art. 10

(Realizzazione e gestione delle opere relative al programmadi metanizzazione delle zone montane)

- **1.** All'articolo 51 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
- <<1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell'Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma continuano a far carico ai capitoli 2661, 2668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 2001 e del bilancio per l'anno 1999.</p>
- 1 ter. La COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche. >>.